

hanno libera facoltà di aprire sedi o succursali in qualunque provincia del regno. Sono però obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

« Il Banco di Sicilia e la Banca Toscana di credito per le industrie, potranno limitarsi ad istituire per ora, soltanto una succursale. Il Governo potrà per decreto reale, udito il parere dei loro Consigli di amministrazione, prescrivere il tramutamento in sede. »

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Cordova.

CORDOVA. L'emendamento da me proposto al secondo comma dell'articolo 14 consiste nell'aggiungere alle parole: *il Governo*, queste altre: *scorsi cinque anni*, potrà per decreto, udito, ecc.

Lo scopo di questa mia aggiunta è evidente. Dopo l'insediamento delle succursali in Roma potrebbe il ministro con un decreto reale ordinare il cambiamento della succursale in sede, ed allora raddoppierebbero anzi triplicherebbero le spese a danno del Banco di Sicilia, e degli istituti toscani.

Ad evitare questo, io ho proposto il termine di cinque anni, ed ho preso questo termine perchè è lo stesso che è consacrato nel decreto 9 giugno 1872, dove all'articolo 1 fu stabilito che il Banco di Sicilia ha facoltà di istituire in Roma una succursale da trasformarsi in sede nel termine non maggiore di 5 anni dalla data del decreto stesso.

Io spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare questo emendamento.

MEZZANOTTE, relatore. La Giunta accetta la proposta dell'onorevole Cordova; soltanto alla parola *decreto* deve aggiungersi *regio o reale*.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non faccio difficoltà.

PRESIDENTE. Il ministro e la Commissione accettano che il secondo comma dell'articolo 14 venga sostituito da quest'altro dell'onorevole Cordova, del quale do lettura:

« Il Banco di Sicilia e la Banca Toscana di Credito per le industrie potranno limitarsi ad istituire per ora soltanto una succursale. Il Governo, scorsi cinque anni, potrà per decreto reale, udito il parere dei loro Consigli d'amministrazione, prescrivere il tramutamento in sede. »

Pongo ai voti questo comma così emendato.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 14 nel suo complesso e così emendato.

(È approvato.)

Ora si dovrebbe passare all'articolo 15. Ma siccome su questo sono proposti vari emendamenti, che dovranno essere stampati, la seduta è rinviata a domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge inteso a regolare la circolazione cartacea.

Discussione dei progetti di legge:

2° Ordinamento dei giurati — Modificazioni della procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti di assise;

3° Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

4° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere;

5° Convenzione per l'accollo e la escavazione delle miniere *Terranera* e *Calamita* nell'isola d'Elba e per la vendita del minerale escavato;

6° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera.